

**Oggetto: Bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Belluno – Pubblicazione risposte a richieste dati, informazioni, documenti e chiarimenti e revisione delle risposte ai quesiti n. 20, 27 e 42.**

PREMESSA	QUESITO	RISPOSTA
	<p><b>Q25.</b> Dato che il TIR dell'operazione sarà calcolato in termini reali a partire dai flussi di cassa operativi dello schema proposto, si ritiene che il Piano Industriale debba essere redatto in modo tale che le grandezze economico finanziarie siano espresse in termini reali, ossia a valori costanti riferiti ad una determinata data e non a valori correnti? E' corretta questa interpretazione? In caso di risposta affermativa, quale è la data di riferimento che si deve considerare?</p>	<p><b>R25</b> In considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'irrelevanza in termini di impatto sull'analisi dei flussi di cassa;</li> <li>- della difficoltà circa una stima corretta del tasso di inflazione;</li> <li>- del valore assoluto di inflazione pressoché irrilevante sull'orizzonte temporale di piano;</li> <li>- dell'impatto netto (Ricavi al lordo effetto inflazione – costi al lordo effetto inflazione) assolutamente irrilevante ai fini dell'obiettivo sia in termini percentuali che assoluti;</li> </ul> <p>il piano industriale deve essere redatto a valori reali ovvero non inficiati dal fattore inflazione.</p>
	<p><b>Q26.</b> Nel caso in cui il Piano debba essere redatto a valori monetari costanti, siccome gli ammortamenti fiscalmente deducibili hanno un impatto sulla determinazione dei flussi di cassa in periodi successivi rispetto al periodo in cui vengono realizzati gli investimenti a cui si riferiscono, tali ammortamenti debbono essere deflazionati? In tal caso, quali sono i coefficienti di deflazione da utilizzare per ciascun anno di Piano?</p>	<p><b>R26</b> Come da risposta al quesito 25, le grandezze andranno espresse a valori costanti; i valori esposti a Conto Economico e Stato Patrimoniale devono essere coerenti da un punto di vista degli eventuali tassi inflattivi/deflattivi applicati, dunque non possono essere presi in considerazione fenomeni inflattivi su determinate poste di bilancio ove la stessa metodologia non venga uniformemente applicata.</p>
	<p><b>Q35.</b> L'allegato B al disciplinare di gara (Schema di piano industriale - istruzioni per la redazione) richiede di considerare come investimento immateriale la quota parte del rimborso corrisposto ai gestori uscenti eccedente rispetto al valore del capitale investito netto tariffario:  <i>"Investimenti immateriali (H2). Deve essere riportato il valore degli investimenti immateriali, ivi compresi gli investimenti funzionali all'acquisizione della concessione, che sono costituite dalle seguenti voci:  La differenza fra i valori di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni valutate in base alla regolazione tariffaria. I valori di rimborso sono valutati nel primo periodo in base all'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio. 2000 n. 164 e all'articolo 5 del regolamento criteri di gara e sulla valutazione dell'offerta e, a regime, in base all'articolo 6 del suddetto decreto".</i>  Alla luce della regolazione tariffaria attuale che, per il gestore entrante diverso dall'uscente, prevede il</p>	<p><b>R35</b> Nel confermare il mantenimento dello schema proposto, in coerenza con le indicazioni ministeriali, si ritiene che l'importo della quota parte del valore di rimborso corrispondente al valore del capitale investito tariffario originario dell'impianto acquisito debba essere accolta nella voce dello schema (H1) - investimenti materiali.</p>

	<p>riconoscimento del rimborso corrisposto al gestore uscente quale capitale investito tariffario iniziale remunerato (si veda articolo 21 della RTDG 2014-2019, Allegato A della Deliberazione AEEGSI 775/2016/R/gas), la rappresentazione suggerita non pare compatibile con i principi contabili.</p> <p>Si chiede se, in alternativa, non sarebbe preferibile considerare l'intero valore di rimborso come investimento materiale, in quanto implica l'acquisizione della proprietà dei relativi impianti.</p> <p>Anche qualora dovesse confermarsi il mantenimento dell'impostazione descritta, posto che la differenza tra valori di rimborso e valori tariffari sarebbe da considerarsi come investimento in immobilizzazioni immateriali, si chiede quale voce dello schema dovrebbe invece accogliere l'importo della quota parte del valore di rimborso corrispondente al valore del capitale investito tariffario originario dell'impianto acquisito. La nota descrittiva sull'elaborazione del piano industriale, infatti, non fa cenno a tale valore, anche se questo, con tutta evidenza, rappresenta un investimento per il concorrente.</p>	
	<p><b>Q38.</b> Dato che l'ammontare dello sconto tariffario non è soggetto a rivalutazione monetaria e dovendosi rappresentare il valore dello stesso a moneta costante, si chiede se il valore annuo calcolato debba essere deflazionato. In tal caso, quali sono i coefficienti di deflazione da utilizzare per ciascun anno di Piano?</p>	<p><b>R38</b> Si rimanda ai quesiti 25 e 26.</p>
<p><b>Q56.</b> Con riferimento a quanto indicato al punto 3.3 delle delibera AEEGSI 455/16  <b>"Osservazioni dell'Autorità relative a eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo"</b> ove relativamente ai criteri di valutazione <b>A2, A3 e A4</b> osserva che: <i>"Dalla documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano presenti gli elementi che consentano ai soggetti che partecipano alla gara di valutare la stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per ciascuna condizione, come indicato nell'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11"</i>; si rileva quanto segue:  Per quanto attiene il criterio A.2, codesta Stazione Appaltante ha indicato nell'allegato B al disciplinare di gara "Istruzioni Piano Industriale"</p>	<p><b>Q56.</b> Al fine di poter valutare l'impatto dello sconto offerto sul piano industriale e di rendere pertanto confrontabili le offerte dei partecipanti si richiede a codesta Stazione Appaltante di indicare puntualmente il perimetro di utenze a cui applicare lo sconto.</p>	<p><b>R56</b> I valori convenzionali indicati, come chiarito in risposta al quesito 28 sono da intendersi come complessivi sui dodici anni. Il perimetro delle utenze andrà stimato dai concorrenti a partire dai dati riportati nell'Allegato B al Bando di Gara.</p>

<p>per la voce "Altri Ricavi" un valore convenzionale di ricavo medio per utente per prestazioni di servizi previsti al criterio A2 dell'offerta economica, pari a 300 € e su cui ciascun concorrente dovrà applicare lo sconto offerto in sede di gara ed un valore convenzionale di ricavo medio per utente per le altre prestazioni, pari a 300 €, non previste nel criterio A2 dell'offerta economica ed al quale non si applica quindi lo sconto offerto. non è riportato il numero di utenze ipotizzate alle quali applicare tali valori.</p>		
<p><b>Q57.</b> Per quanto attiene i criteri <b>A.3 e A.4</b> le informazioni messe a disposizione da codesta Stazione Appaltante non permettono di associare ad un livello offerto un corrispondente onere economico.</p>	<p><b>Q57.</b> Si richiede pertanto di poter disporre delle informazioni relative ai PdR aggiuntivi, acquisibili in funzione del livello del parametro <b>A.3 e A.4</b> offerto.</p>	<p><b>R57.</b> Si rimanda a quanto chiarito nell'Allegato B al disciplinare di gara, in particolare:  <i>“Gli investimenti per estensioni successivi della rete di distribuzione, in base ai punti A3 e A4 dell'offerta economica, non previste nel piano di sviluppo, sono convenzionalmente stimati considerando:</i>  <i>a. una lunghezza di rete posata annualmente pari al prodotto del numero dei punti di riconsegna aggiuntivi determinato annualmente per tale estensione (lettera c della voce numero di punti di riconsegna attivi) per i metri di rete offerti dal concorrente ai punti A3 e A4 dell'offerta economica;</i>  <i>b. un costo unitario per metro di rete pari al costo medio per le opere di estensione di rete descritte nel Piano di sviluppo degli impianti presentato....</i>  <i>... L'incremento del numero di punti di riconsegna per estensione di rete successive, non previste nel piano di sviluppo, di cui alla lettera c), deve essere indicato dal concorrente ed essere giustificato in funzione:</i>  <i>1) di quanto già previsto nel Piano di Sviluppo degli Impianti;</i>  <i>2) delle condizioni offerte di cui ai punti A3 e A4 dell'offerta economica;</i>  <i>3) delle indicazioni di sviluppo urbanistico del territorio fornite dalla Stazione Appaltante.”</i></p>
<p><b>Q73.</b> Documento guida:  Al punto <b>1. introduzione</b> si osserva che gli interventi inseriti nel Documento sono stati così classificati:  a. Interventi che superano le Condizioni Minime di Sviluppo (CMS);  b. Interventi che non soddisfano le CMS ma hanno superato l'Analisi Costi e Benefici (ACB);</p>	<p><b>Q73.</b> Si domanda a codesta Stazione Appaltante di specificare il perimetro degli interventi che soddisfano il sub criterio b).  Si chiede, inoltre, di specificare cosa si intende con la definizione di interventi "obbligatori" riferita agli interventi che superano le CMS.</p>	<p><b>R73.</b> Gli interventi che soddisfano il sub criterio b) sono tutti gli interventi che superano le CMS e le ACB, pertanto gli interventi classificati al punto a).  Per interventi "obbligatori" si è inteso indicare, nella prima stesura del bando di gara, gli interventi i cui investimenti trovano pieno riconoscimento tariffario in base ai disposti AEEGSI, non riferendosi dunque all'obbligatorietà di offerta da parte dei concorrenti; si intenda dunque gli interventi con</p>

<p>c. Interventi che non soddisfano le CMS e non hanno superato l'ACB.  Gli interventi al punto a. sono da considerarsi come la base sui cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo delle reti.  Il sub criterio <b>C1 .3 "Estensione di rete proposte"</b> attribuisce i punteggi in base ai seguenti sub criteri  a) recepisce e ottimizza tutti gli interventi dello studio guida;  b) recepisce tutti gli interventi senza ottimizzazione;  c) ne recepisce più del 60% (in termini di sviluppo in metri);  d) ne recepisce meno del 60%</p>		<p>CMS di cui alla lettera a), comma 3, art. 9, del D.M. 226/2011 e s.m.i., soddisfatta.  Tale dicitura è stata eliminata, per maggior chiarezza, nel testo revisionato in corso di pubblicazione.</p>
<p><b>Q74.</b> Il Documento guida riporta per singolo Comune gli interventi di massima estensione della rete senza individuare alcuna priorità nell'esecuzione degli stessi.</p>	<p><b>Q74.</b> Si chiede alla Stazione appaltante di esplicitare le eventuali priorità da seguire nell'esecuzione degli interventi proposti.</p>	<p><b>R74.</b> La Stazione Appaltante non ha inteso assegnare alcuna priorità per gli interventi di massima di estensione della rete.</p>
<p><b>Q78.</b> Il Comune di Chies d' Alpago, sulle Schede di Ambito pubblicate sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico, risulta servito con rete a GPL; il Documento guida prevede un intervento di nuova metanizzazione nel Comune con la posa di 1.400 metri di rete, la realizzazione di 80 IDU e l'acquisizione di 160 Pdr.</p>	<p><b>Q78. a)</b> Si chiede conferma che tale intervento non interferisca con la rete GPL esistente, in quanto tale impianto non sembra compreso nelle consistenze pubblicate.</p>	<p><b>R78. a)</b> L'intervento nel Comune di Chies d'Alpago non interferisce con la rete GPL esistente. Sul territorio esiste vincolo di esclusiva con l'attuale gestore di rete canalizzata GPL per la sola frazione Chies, non per l'area oggetto d'intervento.</p>
	<p><b>Q78 b)</b> Si richiedono inoltre alcune integrazioni necessarie per procedere ad una corretta progettazione dell'intervento di estensione nella Zona artigianale Falisetta nel Comune di Chies d'Alpago, in particolare la definizione numerica e cartografica della consistenza della rete presente nella Fraz. Cornei nell'ex Comune di Puos d'Alpago ora ricadente nel territorio del Comune d'Alpago.</p>	<p><b>R78. b)</b> Si segnala che allo stato attuale la frazione Cornei dell'ex Comune di Puos d'Alpago non è servita da alcuna rete di distribuzione del gas metano, ed il Comune stesso ha richiesto la metanizzazione dell'area, come specificato e chiarito all'interno del Documento Guida in rev03. Pertanto gli offerenti potranno valutare l'inserimento nel proprio piano di sviluppo:  - del solo intervento del Comune di Puos d'Alpago (ora Alpago);  - oppure dell'intervento del Comune di Puos d'Alpago (ora Alpago) unito con l'intervento "zona artigianale Falisetta" del Comune di Chies d'Alpago.</p>
<p><b>Q79.</b> Nel Comune di <b>Borca di Cadore</b> negli interventi di massima estensione che superano le CMS è stato segnalato un intervento di estensione rete per 200 metri al fine di collegare l'area denominata "Villaggio Cancia" servita da una rete a GPL con potenziali 300 Pdr da acquisire, indicando agli offerenti la possibilità di valutare in seguito, previo accordo con il gestore dell'impianto il conseguente adeguamento.</p>	<p><b>Q79.</b> Si chiede pertanto a codesta Stazione Appaltante di confermare che tale intervento sia da includere negli interventi che rispettano le CMS ovvero di indicare a quale altra tipologia appartenga.</p>	<p><b>R79.</b> L'indicazione del "Villaggio Cancia" nel Comune di Borca di Cadore è una semplice segnalazione dello stato attuale delle reti di distribuzione metano e GPL nel Comune, non è indicato come intervento di estensione rispettante le CMS. Per maggior chiarezza su questo aspetto, il Documento Guida verrà a breve revisionato nella parte relativa al Comune di Borca di Cadore.</p>

<p>Si segnala che tale progetto in realtà non sembra rispettare le CMS in quanto l'acquisizione dei 300 Pdr è subordinata all'eventuale accordo con il gestore attuale ed alla trasformazione della rete a GPL esistente (22 km).</p>		
<p><b>Q81.</b> Nel Comune di La Valle Agordina l'intervento previsto presenta uno sviluppo della rete pari a 7.380 metri mentre il dettaglio della rete da posare risultante dagli stralci planimetrici inseriti nell' "ALLEGATO 4 - LA VALLE AGORDINA" somma 6.325 metri.</p>	<p><b>Q81.</b> Si chiede conferma che lo sviluppo da utilizzare sia quello derivante dagli stralci planimetrici ovvero di fornire i corretti elaborati cartografici.</p>	<p><b>R81.</b> Si conferma che lo sviluppo da utilizzare sia quello derivante dagli stralci planimetrici, per un totale di 6.305 metri circa, composti da 2.285 metri di rete in media pressione e 4.020 metri in bassa pressione. Il Documento Guida verrà a breve aggiornato con le informazioni revisionate.</p>
<p><b>Q88.</b> Per alcuni interventi i metri rete riportati nel Documento guida non corrispondono a quelli risultanti dalle tabelle presenti in planimetria.</p>	<p><b>Q88.</b> Si chiede conferma che i metri da progettare siano quelli risultanti dalle planimetrie in caso contrario si richiede di fornire nuove planimetrie con il corretto sviluppo della rete.</p>	<p><b>R88.</b> Si conferma che i metri da progettare siano quelli risultanti dalle planimetrie. Al netto della situazione segnalata al quesito 81 e della Frazione Provagna nel comune di Longarone, gli altri dati del Documento Guida appaiono, da verifiche effettuate, coerenti con i dati delle planimetrie, migliorate ove possibile nella revisione della documentazione di gara che verrà a breve pubblicata.</p>
<p><b>Q89.</b> Si riscontra sovente una difficoltà nella lettura delle tabelle presenti sulle planimetrie.</p>	<p><b>Q89.</b> Si chiede se possibile di fornire gli elaborati cartografici con una migliore risoluzione grafica.</p>	<p><b>R89.</b> Nella revisione della documentazione di gara che verrà a breve pubblicata sono stati forniti elaborati cartografici migliori, ove possibile.</p>
<p><b>Q90.</b> Gli interventi individuati dal Documento guida indicano in alcuni casi la necessità di installare nuovi Gruppi di riduzione finale senza indicare l'ubicazione e la proprietà dei terreni dove questi saranno installati.</p>	<p><b>Q90.</b> Si chiede a codesta Stazione Appaltante di fornire indicazioni al riguardo.</p>	<p><b>R90.</b> Gli interventi individuati dalla Stazione Appaltante non sono, e non debbono essere, riportati con tale grado di dettaglio. Pertanto l'offerente, nel rispetto della normativa tecnica vigente, può prevedere soluzioni differenti ma equivalenti.</p>
<p><b>Q93.</b> Consistenze Impianti e Cartografie In generale si riscontra che i dati relativi ai GRF, presenti in consistenza, non trovano esatto riscontro sugli stralci planimetrici forniti; inoltre la lunghezza delle condotte da consistenza numerica e quella ottenuta sommando i tratti di rete omogenei riportati sulle planimetrie di consistenza presentano numerosi scostamenti. In particolare: - Nel Comune di Arsìè si riscontra l'assenza negli stralci planimetrici di due GRMI ubicati in via Canevel e presenti nelle consistenze; viceversa gli stralci planimetrici riportano la presenza di un GRF in via Crociera (nominato GRF 153), che non trova riscontro nelle consistenze.</p>	<p><b>Q93.</b> In conseguenza di quanto sopra riportato si chiede conferma che i dati da considerare per il piano di sviluppo siano quelli relativi alle consistenze, dati peraltro utilizzati per la valutazione del VIR, in tal caso si chiede di fornire i dati necessari ad una corretta ubicazione sulle planimetrie pubblicate, ovvero di comunicare eventuali variazioni da apportare alle consistenze.</p>	<p><b>R93.</b> I chiarimenti richiesti sono riportati nella cartella "Chiarimenti consistenze impianti e cartografie" che verrà allegata alla documentazione di gara revisionata.</p>

<p>- Nel Comune di San Gregorio nelle Alpi si riscontra la presenza di 6 GRF nelle planimetrie, e di 5 GRF nelle consistenze numeriche;</p> <p>- Nel Comune di Santa Giustina si riscontra la presenza di 8 GRF in planimetria, e di 9 GRF nelle consistenze numeriche;</p> <p>- Nel Comune di Sedico in planimetria non è stata riscontrata la presenza del GRMI62</p> <p>- Nel Comune di Fonzaso in planimetria non è stata riscontrata la presenza del GRI82;</p> <p>- Nel Comune di Pedavena in planimetria non è stata riscontrata la presenza dei GRI 38eGRI 5;</p> <p>- Nel Comune di Seren del Grappa in planimetria non è stata riscontrata la presenza del GRI81;</p> <p>- Nel Comune di Belluno, in planimetria sono stati individuati 2 GRF in via Marchesi e 2 GRI in zona industriale Col da Ren che non sono presenti nelle consistenze. Viceversa, nelle consistenze sono stati individuati i GRF170 - GRMI13 - GRMI57 - GRMI73 e GRM142 per i quali non si ha riscontro nelle planimetrie.</p> <p>- Nel Comune di Mel l'ubicazione indicata nelle consistenze dei GRMI10 e GRMI76 non corrisponde con l'indirizzo individuato in planimetria; inoltre quest'ultima riporta due impianti di riduzione che non trovano riscontro nella consistenza.</p>		
	<p><b>Q101.</b> Si richiede di indicare in quale Busta di Offerta siano da inserire i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cronoprogramma degli interventi offerti,</li> <li>• Computo Metrico,</li> <li>• Computo Metrico Estimativo,</li> <li>• Analisi Nuovi Prezzi.</li> </ul>	<p><b>R101.</b> La documentazione da produrre è specificata nel disciplinare di gara, recante anche indicazioni circa il corretto inserimento nelle buste.</p>
	<p><b>Q107.</b> Considerata la necessità di definire un Piano investimenti e un piano industriale per 12 anni, si chiede di avere evidenza della presenza di concessioni per altro vettore energetico distribuito a mezzo di rete canalizzata (es. GPL, teleriscaldamento, ...) e dei principali dettami degli atti concessori (es. vincoli concessori, scadenze, ...).</p>	<p><b>R107.</b> In conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del D.M. del 226/2011 e s.m.i, i Comuni hanno comunicato gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, è stato redatto sulla base di questi il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui all'articolo 15 del medesimo decreto. Non è stato dunque ritenuto necessario riportare indicazioni ulteriori al riguardo.</p>

		<p>A titolo informativo si riportano di seguito le località servite da rete canalizzata con vettore energetico differente dal gas naturale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Società Beyfin ha in essere una concessione per la distribuzione tramite reti canalizzate di GPL a Chies Alpagò.</li> <li>- La società Minoter ha in essere una concessione per la distribuzione tramite reti canalizzate di GPL a Borca di Cadore.</li> <li>- La società Liquigas ha in essere una concessione per la distribuzione tramite reti canalizzate di GPL a Danta di Cadore.</li> <li>- La Società Bim Gestione Servizi Pubblici Spa gestisce reti canalizzate GPL site a             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comune di Ponte nelle Alpi; loc. Quantin.</li> <li>2. Comune di Comelico Superiore; loc. Padola.</li> <li>3. Comune di Santo Stefano di Cadore; loc. Costalissoio.</li> <li>4. Ex Comune di Forno di Zoldo.</li> <li>5. Ex Comune di Zoldo Alto; loc. Pecol.</li> <li>6. Comune di Sappada.</li> </ol> </li> </ul> <p>La società Bim Belluno Infrastrutture gestisce a Santo Stefano di Cadore una rete di Teleriscaldamento.</p>
	<p><b>Q108.</b> Con riferimento a quanto previsto dal punto 17 del bando di gara si chiede di confermare espressamente la possibilità per l'offerente in possesso dei previsti requisiti di beneficiare delle riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016, sia per la garanzia provvisoria che per la garanzia definitiva. Si chiede, altresì, di precisare se la garanzia definitiva possa beneficiare dello svincolo progressivo previsto dall'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.</p>	<p><b>R108.</b> Si rimanda al quesito n. 18. In linea generale, anche alla luce della Circolare direttoriale MISE 23 marzo 2017 "Campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla luce dello schema di decreto correttivo", la Stazione Appaltante ritiene che il D. Lgs 50/2016 debba trovare applicazione ove non presenti espresse indicazioni nel Bando di Gara.</p>
	<p><b>Q109.</b> Si chiede alla Stazione Appaltante di mettere a disposizione un modello di testo per la fideiussione provvisoria ed un modello per la fideiussione definitiva.</p>	<p><b>R109.</b> La fideiussione provvisoria e la fideiussione definitiva devono prevedere le caratteristiche di cui al punto "Garanzia contrattuale del Bando di gara". Non sono resi disponibili modelli in quanto ogni operatore bancario/assicurativo, nel recepire le indicazioni del concorrente, produrrà autonomamente tali documenti.</p>
	<p><b>Q110.</b> Con riferimento all'allegato B "Appendice 1 Obbligazioni Finanziarie" si richiedono le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oggetto e la durata dell'obbligazione;</li> <li>- il suo valore;</li> <li>- le principali obbligazioni compreso il dettaglio delle garanzie attualmente in essere sui mutui elencati, con l'evidenza e l'elencazione dei relativi gradi di privilegio</li> </ul>	<p><b>R110.</b> Si rimanda al quesito n. 68</p>

	<p>(es. iscrizione di privilegio su impianti, altri privilegi, chirografo, .. ). In caso di iscrizione privilegio su diversi impianti, il criterio di attribuzione del relativo peso di ciascun impianto rispetto al valore del Debito Residuo del Mutuo in essere;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la facoltà di recesso;</li> <li>- le eventuali penali previste per esercizio del recesso;</li> <li>- l'eventuale vincolo di consenso della controparte per la cessione dell'obbligazione a terzi.</li> </ul> <p>Tali informazioni sono previste nell'Allegato B al bando di gara, parte del DM 226/2011.</p>	
	<p><b>Q111.</b> Considerato che il concorrente, nella predisposizione del proprio piano gestionale degli impianti ricadenti nell'ambito, dovrà considerare quali risorse umane avrà a disposizione e con quali caratteristiche professionali, si chiede che per tutto il suddetto personale elencato nell'allegato C del bando di gara, venga fornito, anche in forma anonima: il dettaglio delle mansioni attualmente svolte (es.: impiegato ufficio amministrativo, impiegato ufficio personale, impiegato ufficio progettazione, ecc.), se possibile, anche sotto forma di singole "job-description". Si rileva che tali informazioni risultano essere necessarie sia per la corretta valutazione del Business Plan, sia per gli elementi assunti in sede di verifica dell'anomalie dell'offerta.</p>	<p><b>R111.</b> L'allegato C al bando di gara è stato rivisto in conformità con quanto previsto nel DM 226/2011, informazioni ulteriori non saranno comunque inserite.</p>
	<p><b>Q112.</b> Con riferimento all'elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'Impianto di distribuzione (BIM) riportato nell'allegato C al bando di gara, si chiede di indicare quale personale sia addetto direttamente alla gestione degli impianti e quale personale sia impiegato nelle funzioni centrali.</p> <p>Anche con riferimento all'elenco del personale uscente addetto alla gestione locale dell'impianto di distribuzione del Comune di Feltre, si chiede di indicare se le 3 unità del personale indicate siano assegnate direttamente alla gestione dell'impianto ovvero siano adibite a funzioni centrali.</p>	<p><b>R112.</b> L'allegato C al bando di gara è stato rivisto in conformità con quanto previsto nel DM 226/2011.</p>
	<p><b>Q113.</b> Il disciplinare di gara (es.: punto C 1.7) stabilisce un punteggio sulla base di scelte progettuali "<i>solo se ritenute giustificate da un'accurata logica di ottimizzazione tecnico/economica</i>". Si chiede alla Stazione Appaltante di precisare i criteri e gli elementi che l'offerente dovrà utilizzare per le giustificazioni di cui sopra.</p>	<p><b>R113.</b> Il Disciplinare di gara al punto C1 esplicita la metodologia di assegnazione dei punteggi.</p> <p>Nella parte generale del punto C del Disciplinare di gara, in coerenza con quanto previsto nell'art. 15 comma 2 del DM 226/2011, è previsto che: "<i>Il concorrente può, motivando adeguatamente le proprie scelte, ottimizzare quanto previsto</i></p>



		<p><i>dal documento guida e prevedere anche interventi integrativi, evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi.”</i></p> <p>Ciò premesso, la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno lasciare libertà ai concorrenti nella definizione dei criteri e degli elementi da utilizzare per le giustificazioni della logica di ottimizzazione tecnico/economica.</p>
	<p><b>Q114.</b> Si consideri, peraltro, che il prezzario è già un dato posto a base di gara (all. C al Disciplinare di Gara), non soggetto a ribasso da parte dell'offerente. In tal senso, un computo metrico giustificato sulla base del prezzario di riferimento, sebbene contenga elementi economici, pare potersi correttamente inserire già nella busta tecnica, senza compromettere i principi di segretezza delle offerte. Si chiede conferma in tal senso. Diversamente, qualora la Stazione Appaltante ritenga inammissibile l'inserimento del computo metrico estimativo nell'offerta tecnica, si chiede di precisare come debba essere formulato il dato economico (punto C 1.7 disciplinare) nell'ambito dell'offerta tecnica ed, inoltre, quali saranno i correlati criteri valutativi.</p>	<p><b>R114.</b> Si rimanda al quesito n. 101</p>
	<p><b>Q121.</b> Come risulta dalla Delibera 455/2016, l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha valutato la coerenza dell'analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla Stazione Appaltante. Si chiede di rendere disponibile la suddetta "Analisi Costi/Benefici" attualmente non pubblicata tra la documentazione di gara.</p>	<p><b>R121.</b> Si rimanda alla risposta al quesito Q65. Si precisa inoltre che il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui all'articolo 15 del DM 226/2011 è stato redatto in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito e coerentemente con le osservazioni di cui alla delibera richiamata, recependo le CMS ritenute congrue da AEEGSI. Non appare dunque necessaria la pubblicazione delle Analisi Costi Benefici effettuate.</p>
	<p><b>Q122.</b> Secondo quanto previsto dal Bando di Gara, art. 19 lett. h), l'impresa aggiudicataria è tenuta a "stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per danni agli impianti, all'esercizio degli stessi ed a terzi per un massimale minimo di € 10.000.000,00". Ciò premesso, si chiede conferma che una polizza aziendale generale di responsabilità civile per danni a terzi e prestatori d'opera, efficace su tutti i territori ove opera l'impresa ed avente un massimale di € 20.000.000, sia sufficiente alla soddisfazione del requisito.</p>	<p>R122. La validità di polizze già in possesso dei concorrenti è da intendersi nel caso in cui le caratteristiche richieste siano interamente rispettate. Nel quesito posto la polizza in possesso appare riferita a danni a terzi e prestatori d'opera ma non a danni agli impianti, dunque non coerente con le indicazioni dell'art. 19 lett. h).</p>
	<p><b>Q123.</b> Si chiede come calcolare i TEE che verranno prodotti in data successiva al 2020, considerato che il D.M. Ministero Sviluppo Economico 11/01/2017 individua gli obiettivi annuali di efficienza energetica con</p>	<p>R123. Si rimanda al punto A6 del Disciplinare di gara.</p>

	<p>una proiezione sino al 2020. Si chiede, altresì, come definire la valorizzazione del TEE posto che il contributo definitivo viene quantificato annualmente dall' AEEGSI attraverso un conteggio correlato all'andamento della borsa.</p>	
	<p><b>Q124.</b> Si chiede di precisare la modalità di calcolo e l'importo corrispondente che verranno richiesti per il pagamento, da parte dell'aggiudicatario della gara, delle spese e dei diritti di segreteria afferenti la sottoscrizione del Contratto di Servizio.</p>	<p><b>R124.</b> I diritti di segreteria calcolati sull'importo a base d'asta € 90.120.843,96 ammontano ad € 136.525,86 (oltre ad Euro 0,52 per ogni pagina di contratto) Ai diritti di segreteria andranno sommati € 16,00 per ogni 100 righe del contratto e dell'offerta che formerà parte integrale del contratto (progetto tecnico compreso) escluse le planimetrie che scontano € 0,52.</p>
	<p><b>Q125.</b> Secondo quanto testualmente stabilito dal punto 12 del Bando di gara la "La data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione è la stessa della presentazione delle offerte e l'invio del relativo plico è trasmesso contemporaneamente all'offerta, ma con plico separato". Viceversa, il disciplinare di gara, al punto 3, stabilisce che "nel plico devono essere inserite tre buste, a loro volta debitamente chiuse, sigillate e siglate sui lembi di chiusura. Su ciascuna busta deve essere indicato, oltre all'oggetto della gara, il contenuto identificato con le seguenti diciture: BUSTA 1 "Documentazione amministrativa" BUSTA 2 "Offerta tecnica" BUSTA 3 "Offerta economica" Tutto ciò premesso, si chiede di meglio precisare le modalità a cui attenersi per la presentazione dei documenti.</p>	<p>R125. Si conferma quanto indicato nel Bando e nel Disciplinare di gara. Dovranno essere inviati due "pliche" distinti: un plico con la Domanda di partecipazione di cui all'Allegato D al bando ed un plico di offerta con inserite le tre buste.</p>
	<p><b>Q126.</b> Nella dichiarazione prevista al punto 2 Allegato D al Bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara) si ritiene che il riferimento all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia dovuto ad un presumibile refuso del modello allegato al D.M. 226/2011. Il corretto riferimento normativo è, infatti, quello all'art. 15, comma 10, del decreto legislativo 23.5.2000, n. 164. Si chiede alla Stazione Appaltante di specificare che nella dichiarazione prevista la frase "si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" va sostituita con la frase "si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".</p>	<p><b>R126.</b> Si conferma quanto indicato nell'Allegato D al Bando di gara.</p>

	<p><b>Q127.</b> L'art. 7 dello schema di contratto di servizio, allegato alla documentazione di gara, prevede un termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto entro il quale il Delegato consegna al Gestore tutti gli impianti compresi nell'ambito. Come noto, tuttavia, le attività di presa in carico degli impianti richiedono particolare attenzione, sia per il regolare mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'erogazione del servizio (es. servizio reperibilità, pronto intervento, ...) sia per consentire il trasferimento delle documentazioni tecnico-cartografiche e gli elementi del data-base da caricare sul sistema informativo aziendale al fine di garantire la continuità delle prestazioni richieste dalle società di vendita.</p> <p>Si chiede di valutare una possibile estensione del termine previsto dall'art. 7 dello schema di contratto ovvero la facoltà del Gestore di derogarvi, nel caso in cui fossero rilevate particolari criticità nella fase di trasferimento degli impianti.</p>	<p><b>R127.</b> La Stazione Appaltante ritiene congruo il termine previsto per garantire la continuità e sicurezza nell'erogazione del servizio.</p>
	<p><b>Q128.</b> Si chiede di confermare che il corrispettivo previsto dall'art. 28 dello schema di contratto di servizio escluda l'applicabilità, per tutti i Comuni rientranti nell'ambito e per tutta la durata del contratto, del canone patrimoniale non ricognitorio di cui all'art. 27 del d.lgs. 285/1992.</p>	<p><b>R128.</b> Si precisa che il corrispettivo previsto dall'art. 28 dello schema di contratto di servizio di cui all'Allegato E al bando di gara ed il canone patrimoniale non ricognitorio di cui all'art. 27 del d.lgs. 285/1992 hanno natura differente, pertanto tale quesito non trova conferma.</p>
	<p><b>Q129.</b> Facendo riferimento al disciplinare di gara ed ai Criteri di sicurezza di cui al punto "<i>B1. livelli di sicurezza offerti dall'impresa</i>", si rileva che al punto 5 sono oggetto di offerta "<i>il numero annuo di misure del grado di odorizzazione di gas, che risultano conformi, per migliaio di clienti finali</i>" di cui all'indicatore I<sub>OD</sub>,</p> <p>Per il calcolo dell'indicatore è necessario poter conoscere il NOD<sub>min,i</sub> ovvero "<i>il numero minimo di misure del grado di odorizzazione prescritto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nella regolazione per la qualità del servizio di distribuzione del gas nell'anno dell'emissione del bando di gara .... , per lo specifico impianto di distribuzione appartenente all' ambito oggetto di gara</i>".</p> <p>I dati disponibili in sede di gara non riportano tale dato per ogni impianto e non ne consentono il calcolo da parte dell'offerente.</p> <p>Considerando infatti che l'impianto di distribuzione, definito dalla regolazione per la qualità del servizio di</p>	<p><b>R129.</b> Il NOD<sub>min,i</sub> è pubblicato per ogni impianto da AEEGSI, i più recenti disponibili sono riferiti al 2014 nella Delibera 686/2016. I Comuni facenti parte di ogni impianto sono desumibili dalle relazioni stato impianto del gestore uscente allegate al Documento Guida. I PdR al 31.12.2015 di ogni Comune sono riportati nell'Allegato B al Bando di Gara. I Km di rete complessivi al 31/12/2015 sono stati richiesti al gestore uscente e saranno indicati nella revisione della documentazione di gara pubblicata.</p>

	<p>distribuzione del gas dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, è:  <i>"una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezza dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituita dall'insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione è gestito da un'unica impresa distributrice"</i>, e che lo stesso può essere costituito da un Comune o da un insieme di più Comuni o di loro porzioni, si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di fornire il valore di NODmin,i per ciascun impianto di distribuzione;</li> <li>• in subordine, di fornire il numero dei pdr attivi e i Km di rete complessivi al 31/12/2015 aggregati per impianto di distribuzione.</li> </ul>	
	<p><b>Q130.</b> Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" richiede che "ogni concorrente rediga un progetto di dettaglio [ ... ]".  Per la redazione di tale progetto è necessario disporre di dati (attualmente disponibili ai soli gestori uscenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tracciato della rete in formato editabile (tipo shape file) completo di dati minimi necessari ad una puntuale ricostruzione della rete e dell'impianto;</li> <li>• dati di consistenza in formato XML o Excel.</li> </ul>	<p><b>R130.</b> In merito ai dati in formato XML, si comunica che questi sono stati resi disponibili come allegato del Documento Guida.  Più in generale, i gestori hanno fornito la documentazione di dettaglio obbligatoria di cui all'art. 4 DM 226/2011, cui si rimanda.</p>
	<p><b>Q131.</b> Nel "Documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento dell'ATEM di Belluno" sono stati inseriti gli stralci planimetrici relativi agli interventi di estensione: alcuni di essi sono riportati all'interno della relazione descrittiva dello stesso documento guida (formato A4 solo parzialmente leggibile), altri sono stati inseriti come allegati.  Si segnalano inoltre le seguenti ulteriori problematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il comune di Cesiomaggiore sono stati indicati i tratti di rete senza fornire indicazioni relative alle lunghezze e ai diametri delle singole estensioni;</li> <li>- per il comune di Pieve d'Alpago sono richiesti due interventi "minimi", di cui solo uno è corredato di informazioni relative alle lunghezze e ai diametri delle singole estensioni (fraz. Terres);</li> <li>- per il comune di Ponte nelle Alpi sono previsti 2 interventi "minimi", ma si riporta un solo stralcio</li> </ul>	<p><b>R131.</b> Il Documento Guida verrà a breve revisionato nelle problematiche esposte relative a Cesiomaggiore e Ponte nelle Alpi.  L'ulteriore documentazione richiesta non è in possesso della Stazione Appaltante, non essendo il quadro d'unione documento obbligatorio ex art. 4 DM 226/11.</p>

	<p>planimetrico nel quale si riporta una estensione non compatibile con le richieste formulate nella tabella di pag. 112 "progetti con valori PDR/Km nuova rete maggiore di 50";</p> <p>- si rileva inoltre l'assenza di un quadro d'unione rappresentativo dell'intero ambito.</p> <p>Si chiede che tutti gli stralci planimetrici siano resi disponibili in formati che ne rendano chiara la lettura e l'identificazione delle informazioni in essi contenuti e che le stesse informazioni siano rese omogenee per tutti gli interventi previsti; si richiede inoltre una rappresentazione in un quadro d'unione degli stralci planimetrici rappresentativo dell'intero ambito.</p>	
	<p><b>Q132.</b> Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" punto 1 richiede un'analisi di assetto della rete e degli impianti".</p> <p>Al fine di redigere un'analisi approfondita ed adeguata e non creare disparità con i gestori uscenti, con una disomogeneità delle informazioni, si richiedono i seguenti dati:</p> <p>Pressione di taratura delle cabine Re.Mi e dei gruppi di riduzione finale;</p> <p>Registrazione delle pressioni ai terminali di rete;</p> <p>Consumi dei contatori di classe maggiore al G25 nei giorni di massimo consumo e relativa anagrafica;</p> <p>Georeferenziazione delle utenze e degli allacci;</p> <p>La portata delle cabine Re.Mi nel giorno di massimo consumo.</p>	<p><b>R132.</b> Ai sensi dell'art. 4 del DM 226/2011 e s.m.i., i gestori hanno fornito la documentazione di dettaglio obbligatoria, cui si rimanda.</p>
	<p><b>Q133.</b> Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" punto 1.8 richiede se "è stato verificato il corretto dimensionamento dei Gruppi di Riduzione Finale".</p> <p>Per potere effettuare tale verifica si chiedono per ciascun gruppo di riduzione presente nell'Ambito i seguenti dati caratteristici:</p> <p>a. Pressione minima in ingresso, pressione massima in ingresso e pressione d'uscita invernale ed estiva;</p> <p>b. Diametro nominale tratto di monte;</p> <p>c. Diametro nominale linea di riduzione, tipologia riduttore (Cg, DN) e diametro tratto di valle riduttore;</p> <p>d. Diametro nominale tratto di uscita.</p> <p>Le stesse Informazioni sono già state chieste anche nel quesito Q.8 pubblicato dalla Stazione Appaltante in data 29.03.2017 cui è stato risposto "( ...Ulteriori informazioni potranno essere raccolte dai soggetti interessati durante</p>	<p><b>R133.</b> Ai sensi dell'art. 4 del DM 226/2011 e s.m.i. i gestori hanno fornito la documentazione di dettaglio obbligatoria, cui si rimanda.</p> <p>Le reti e gli impianti visionati nei sopralluoghi effettuati sono ritenuti rappresentativi delle tipologie e dello stato di conservazione della totalità degli impianti esistenti nell'ambito.</p> <p>Non sono previste ulteriori visite come da verbali dei sopralluoghi sottoscritti dai partecipanti.</p>

	<p>i sopralluoghi agli impianti di riduzione e misura costituenti parte della rete di distribuzione". Durante i sopralluoghi sono stati mostrati 32 GRF su 211 presenti nell'Ambito (pari al 15%), si chiede di poter visionare la totalità degli impianti.</p>	
	<p><b>Q134.</b> Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" punto C2.4 richiede che "gli interventi proposti di rinnovo del sistemi di protezione catodica abbiano un'adeguata giustificazione nella relazione sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida e nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti". Nell'Intento di adempiere a quanto previsto al sub - criterio C2.4 si richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dati caratteristici degli alimentatori e dei dispersori;</li> <li>- valori di funzionamento degli impianti di protezione catodica (A,V,DDP);</li> <li>- misure della differenza di potenziale nei punti di misura;</li> <li>- ubicazione alimentatori e punti di misura;</li> <li>- planimetrie dei sistemi di protezione catodica.</li> </ul> <p>Per redigere un programma di messa in protezione catodica delle tubazioni in acciaio in bassa pressione accelerato rispetto a quello previsto dall'Autorità si richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporto annuale e calcolo del coefficiente Kt dell'ultimo triennio;</li> <li>- Numero e posizione dei punti di misura della protezione catodica;</li> <li>- Topologia della protezione catodica (sezionamenti, giunti dielettrici).</li> </ul> <p>Si chiede inoltre l'aggiornamento della scadenza prevista nel sub-criterio in analisi.</p>	<p><b>R134.</b> Ai sensi dell'art. 4 del DM 226/2011 e s.m.i., i gestori hanno fornito la documentazione di dettaglio obbligatoria, cui si rimanda. Il Disciplinare di gara sarà revisionato nel sub criterio richiamato e pubblicato a breve</p>
	<p><b>Q135.</b> Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" punto C2.1 richiede che "gli interventi di sostituzione proposti per il rinnovo della rete abbiano un'adeguata giustificazione nella relazione sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida ed in particolare nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti". Al fine di rispondere in maniera esaustiva a quanto richiesto è necessario poter disporre dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planimetria con anni di posa dei singoli tratti di rete;</li> </ul>	<p><b>R135.</b> Ai sensi dell'art. 4 del DM 226/2011 e s.m.i., i gestori hanno fornito la documentazione di dettaglio obbligatoria, cui si rimanda.</p>

	- Numero di fughe rilevate dal gestore uscente per singolo tratto di rete (da ispezione programmata e/o segnalazione da terzi) e la relativa localizzazione.	
	<b>Q136.</b> Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" punto C2.2 richiede che "gli interventi di rinnovo allacciamenti utenti abbiano un'adeguata giustificazione nella relazione sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida ed in particolare nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti". Al fine di rispondere in maniera esaustiva a quanto richiesto è necessario poter disporre dei seguenti dati: - Stratificazione temporale e ubicazione degli allacciamenti.	<b>R136.</b> Ai sensi dell'art. 4 del DM 226/2011 e s.m.i., i gestori hanno fornito la documentazione di dettaglio obbligatoria, cui si rimanda.
	<b>Q137.</b> Per poter realizzare un'offerta completa, si chiede di poter visionare una percentuale di parti ispezionabili degli allacciamenti e un numero di misuratori d'utenza pari almeno all'1% di quelli presenti sull' Ambito.	<b>R137.</b> Il sopralluogo effettuato è rappresentativo degli impianti esistenti nell'ambito di Belluno, ulteriori visite non sono previste come da verbali dei sopralluoghi sottoscritti dai partecipanti.
	<b>Q138.</b> Per potere valutare la fluttuazione dell'utenza sugli impianti, e quindi poter valutare l'incidenza delle chiamate di pronto intervento, si chiede di visionare le curve di domanda giornaliera/mensili delle cabine Re.Mi.	<b>R138.</b> Ai sensi dell'art. 4 del DM 226/2011 e s.m.i., i gestori hanno fornito la documentazione di dettaglio obbligatoria, ulteriori documenti non sono in possesso della Stazione Appaltante.
	<b>Q139.</b> I dati noti ai sensi della RQDG 2014-2019 di cui alla delibera 574/2013/R/Gas relativi alla qualità commerciale e sicurezza (ispezione rete, pronto intervento, numero e classificazione delle dispersioni) dovrebbero essere messi a disposizione già in fase di gara (art. 29 della delibera sopra citata) per una corretta analisi della prestazione di qualità commerciale, di sicurezza e continuità del servizio. Si richiede, pertanto, il database dei dati dichiarati all'Autorità e i relativi questionari (Delibera RQDG 574/2013).	<b>R139.</b> L'art 29 di cui alla delibera 574/2013/R/Gas richiamato riporta <i>"In caso di subentro l'impresa uscente comunica a quella entrante, entro 30 giorni solari dal giorno di subentro, i dati e le informazioni oggetto di obbligo di registrazione di cui alla Sezione II, articolo 26, alla Sezione III, commi da 62.1 a 62.6, e alla Sezione V, articolo 80."</i> Pertanto tali informazioni verranno comunicate dai gestori uscenti entro 30 giorni solari dal giorno di subentro al nuovo gestore d'ambito.
	<b>Q140.</b> Si richiedono maggiori dettagli tecnici relativi ai misuratori elettronici già installati per poter formulare un'offerta tecnica di dettaglio. Si richiedono informazioni sullo stato delle campagne in corso di sostituzione degli SMG, con indicazione della tecnologia (P-P/P-M) ed eventualmente, per il P-M, il modello scelto per la realizzazione della infrastruttura radio (make or buy).	<b>R140.</b> Ai sensi dell'art. 4 del DM 226/2011 e s.m.i., i gestori hanno fornito la documentazione di dettaglio obbligatoria, ulteriori documenti non sono in possesso della Stazione Appaltante.
	<b>Q141.</b> Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" richiede che "ogni concorrente rediga un progetto di dettaglio [ ... ]" e, al punto C.1.1, si specifica che il "Grado di dettaglio del progetto" deve essere "elevato [ ... ] equivalente ad un progetto esecutivo".	<b>R141.</b> Per la definizione di progetto esecutivo si richiama l'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016: <i>"Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che</i>

	Si chiede cosa s'intende per progetto di dettaglio equivalente al progetto esecutivo.	<i>ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita."</i>
	<b>Q142.</b> Il Disciplinare di gara al criterio C "Piano di Sviluppo degli impianti" punto 1.8 richiede se "è stato verificato il corretto dimensionamento dei Gruppi di Riduzione Finale". Si richiede se ci si riferisca ai soli Gruppi di Riduzione Finale o anche agli Impianti di Riduzione Intermedia. Nel secondo caso si richiedono i dati impiantistici anche dei questi ultimi.	<b>R142.</b> Il Disciplinare si riferisce ai Gruppi di Riduzione Finale
	<b>Q143.</b> Si chiede se, per i comuni attualmente alimentati a GPL, per i quali non è prevista la metanizzazione, si dovrà prendere in carico la gestione del servizio a GPL per la durata della concessione.	<b>R143.</b> La gara riguarda il esclusivamente la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale.
	<b>Q144.</b> Si chiedono le stime di ciascun impianto al fine di analizzarne e verificarne lo stato, nonché gli interventi di progettazione e rinnovamento degli impianti stessi da inserire nel Piano Industriale.	<b>R144.</b> Per l'analisi e la verifica dello stato degli impianti, nonché per gli interventi di progettazione e rinnovamenti, si rimanda ai contenuti dell'allegato B al bando di gara ed al documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti.
	<b>Q145.</b> Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e ai sensi di quanto previsto al punto 8 del bando di gara, siamo a evidenziare la necessità di ottenere ulteriori dati, informazioni e documenti di carattere tecnico. In particolare, in relazione al numero di misuratori di classe >G65 si chiede conferma che per le Località di Agordo, Arsiè, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cesiomaggiore, Cesiomaggiore 2, Cortina d'Ampezzo, Domegge di Cadore, Fonzaso, Lentiai, Limana, Longarone, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, San Gregorio nelle Alpi, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Sedico, Sedico Mas, Seren del Grappa, Sospirolo Masiere, Sospirolo, Taibon Agordino e Trichiana, i dati corretti da considerare siano quelli riportati nell'Allegato 1 - Relazione sullo stato dell'impianto del gestore della rete (BIM) e non quelli indicati nell'Allegato 8 - Consistenze aggiornate al 31-12-2013 del gestore (BIM). Dalla verifica documentale degli allegati sopracitati sembrerebbe che nell'Allegato 8 - Consistenze aggiornate al 31-12-2013 i gruppi di Misura installati presso punti di consegna (cabine REMI) e punti di	<b>R145.</b> Si conferma che i dati corretti da considerare siano quelli riportati nell'Allegato 1 - Relazione sullo stato dell'impianto del gestore della rete (BIM). L'Allegato 8 - Consistenze aggiornate al 31-12-2013 del gestore (BIM) al documento guida è stato revisionato e pubblicato nel bando modificato.



	<p>interscambio (GRMI-GMI), nonché quelli installati presso punti di riconsegna del gestore (BIM) siano indicati in quantità doppia rispetto a quelle dell'Allegato 1.</p> <p>Infatti i misuratori di classe &gt;G65 inseriti nell'Allegato 8 sono, per classe di portata, dichiarati installati sia presso Punti di consegna o interscambio (1) che presso punti di riconsegna (2).</p> <p>Gli stessi, inoltre, sono distinti in eguale quantità e classe tra quelli non conformi alla Delibera ARG/gas 155/08 e ss.mm.ii e quelli conformi alla stessa.</p> <p>Per quanto sopra sembrerebbe che all'interno dell'Allegato 8 i misuratori di classe &gt;G65 siano quindi stati conteggiati due volte rispetto ai dati presenti nell'Allegato 1.</p>	
	<p><b>Q146.</b> Relativamente alla Domanda di partecipazione ed ai requisiti generali di cui all' Art. 80 del D. Lgs. 50/2016:</p> <p>a) è sufficiente la sola sottoscrizione della domanda di partecipazione (e quindi nella dichiarazione sintetica ivi presente)?</p> <p>b) oppure, è necessario allegare puntuali autodichiarazioni (relative alla società ed ai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo)?</p> <p>c) oppure, è necessario allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)?</p>	<p><b>R146.</b> La sottoscrizione della domanda di partecipazione, in quanto redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, è condizione sufficiente per la verifica dei requisiti generali di cui all' Art. 80 del D. Lgs. 50/2016</p>
	<p><b>Q147.</b> Nella Domanda medesima si richiede di allegare, "in formato elettronico", il Codice Etico e le procedure di sicurezza. L'onere relativo può essere assolto con l'utilizzo di un CD-ROM? In assenza, in quale altra modalità può essere assolto?</p>	<p><b>R147.</b> Si ritiene che tale onere possa essere assolto, ad esempio, con l'utilizzo di un CD-ROM o DVD.</p>
	<p><b>Q148.</b> Al punto 12 del Bando di gara, alla lettera d), si indica che i concorrenti devono presentare il "PASSOe". Al tentativo di effettuare il caricamento di documenti compare, tuttavia, l'avviso di cui sotto: <i>Non è possibile assodare documenti perché la gara in oggetto non prevede la comprova in fase di offerta</i> L'operazione dunque si rivela impossibile.</p> <p>In conseguenza, per la partecipazione alla Gara sarà sufficiente generare il "PASSOe" (completo dei dati e delle informazioni richiesti dal sistema, ma senza altra documentazione) ed allegarlo unitamente all'attestazione del relativo pagamento?</p> <p>In quest'ottica, la documentazione a riscontro, necessaria per le verifiche, potrà/dovrà essere prodotta solo a seguito di specifica richiesta della Stazione Appaltante?</p>	<p><b>R148.</b> Per la partecipazione alla Gara è sufficiente generare il "PASSOe" ed allegarlo alla domanda di partecipazione di cui all'Allegato D del bando di gara unitamente all'attestazione del relativo pagamento.</p> <p>La Stazione Appaltante potrà richiedere la documentazione necessaria per le verifiche di quanto dichiarato.</p>

	<p><b>Q149.</b> All'art. 17, comma 1 del Bando si indica che la cauzione <i>"deve soddisfare quanto previsto all'articolo 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016"</i>. La stessa norma tuttavia non verte sulle caratteristiche e/o sui contenuti della garanzia. Il riferimento deve intendersi al comma 4 dell'art. 103, oppure al comma 4 dell'art. 93?</p>	<p><b>R149.</b> Il bando di gara è stato revisionato ed aggiornato con i corretti riferimenti.</p>
	<p><b>Q150.</b> Con riferimento alle risposte ai quesiti n. 18 e 23: a) si chiede cortesemente conferma in ordine all'applicabilità dei commi 7 e 8 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016; b) il comma 2 dell'art. 93 indica che <i>"La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti ..."</i>. In detta ipotesi, la somma relativa può essere versata mediante bonifico? Nel caso, si chiede di indicare il codice IBAN e la causale da indicare.</p>	<p><b>R150.</b> Il bando di gara è stato revisionato ed aggiornato con i corretti riferimenti.</p>
<p><b>Q151.</b> Facendo riferimento al quesito Q11 - "Si chiede copia della pubblicazione RAB e VRT 2015 "definitivi" e 2016 "provvisori" da area riservata AEEGSI (sezione "Tariffa di riferimento" e la pubblicazione nell'area riservata AEEGSI dei dati resi disponibili alla Stazione Appaltante (sezione "Dati aggregati") e del calcolo della RAB di proprietà del gestore (sezione "Quota parte) ed all'integrazione alla Documentazione di Gara prevista dalla Stazione Appaltante</p>	<p><b>Q151.</b> si richiede di comunicare per le località con RAB cosiddette "Depresse", qualora ve ne siano, il valore parametrico della RAB da utilizzare ai fini del calcolo del Delta VIR RAB</p>	<p><b>R151.</b> Tutte le località tariffarie dell'ATEM a parte Taibon Agordino e Longarone sono in tariffa d'ufficio per Art. 7.6 RTDG – "Determinazione Ufficio iniziale - Stratificazione non comunicata", dunque, ai sensi del chiarimento AEEGSI <i>"Chiarimenti dell'Autorità relativi all'applicazione della RTDG"</i> del 13.03.15, Sez. II, punto 12, <i>"non si applicano le disposizioni sulle rivalutazioni delle RAB disallineate rispetto alle medie di settore di cui all'articolo 22 della RTDG"</i>. Per Taibon Agordino e Longarone, applicato il test di cui al 23.1 della RTDG alle proprietà del gestore uscente, non risultano RAB depresse da rivalutare parametricamente.</p>
<p><b>Q152.</b> Facendo riferimento al quesito Q20 - "Si chiede di confermare la corretta interpretazione dei dati indicati nell'Allegato B al Bando di Gara in relazione alla differenza DELTA (VIR-RAB) e calcolato come riportato nella tabella n. 1." ed alla relativa risposta R20 - "I valori di DELTA (VIR-RAB) sono stati interpretati correttamente" si riporta di seguito stralcio dell'art. 13, comma 1, lett. a) del decreto n. 226/2011 e stralcio del documento "Chiarimenti dell'Autorità, condivisi dal Ministero dello sviluppo economico, in relazione a quesiti formulati dalle associazioni delle imprese distributrici con riferimento al Piano industriale (Allegato 3 al DM 22612011)" pubblicato sul sito dell'Autorità in data 25 marzo 2015: :» stralcio art. 13, comma 1, lett. a) decreto criteri: "1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono: a. Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorità, espressa come percentuale</p>	<p><b>Q152.</b> Tutto ciò premesso, di seguito si riporta la Tabella 1, allegata al documento CG144 - Quesiti primo invio pubblicato dalla Stazione Appaltante, che calcola il Delta (VIR-RAB) d'Ambito come somma dei Delta (VIR-RAB) Comunali, posti a zero se negativi, e la Tabella 2, predisposta dalla scrivente società, che calcola il Delta (VIR-RAB) come differenza, posta a zero se negativa, tra la somma dei VIR comunali e la somma delle RAB Comunali in conformità a quanto parrebbe evincersi dal decreto n. 226/2011 e dal chiarimento congiunto fornito dall'Aeegsi e dal Ministero. Si richiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che il calcolo corretto sia quello riportato in Tabella 2.</p>	<p><b>R152.</b> Alla luce di quanto segnalato, da una rilettura della norma si condivide l'interpretazione data della stessa. Il valore complessivo del Delta VIR/RAB da considerare è dunque € 27.016.203 (come differenza del VIR totale € 67.683.623 e della RAB totale € 40.667.420), invece che € 29.324.354, che è la somma dei vari VIR/RAB calcolati singolarmente, di cui alla precedente risposta al quesito Q20.</p>

<p>del valore massimo dello sconto. Il valore massimo dello sconto è pari in ciascun anno alla somma di:</p> <p>i. la quota annua di ammortamento della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara; tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza è negativa";</p> <p>:» stralcio chiarimento congiunto Aeegsi - Ministero: "Quesito n. 5)</p> <p>In relazione alle disposizioni del decreto n. 226111 in materia di condizioni economiche oggetto di gara, si chiede come debba essere valutato il valore massimo dello sconto VLim alla luce dell'evoluzione della regolazione tariffaria, in particolare alle disposizioni contenute nella RTDG.</p> <p>Risposta:</p> <p>Secondo quanto indicato nel decreto n. 226111, l'entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorità, espressa come percentuale del valore massimo dello sconto, è una delle condizioni economiche oggetto di gara. il valore massimo dello sconto è pari alla somma di:</p> <p>a) quota annua di ammortamento della differenza, se positiva, tra la somma dei VIR e la somma delle RAB in tutti gli impianti dell'ambito (compresi i valori relativi agli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara) calcolata sui dodici anni di durata dell'affidamento; Ai fini della determinazione dello sconto massimo a livello di Ambito il termine di cui alla lettera a) ha valore zero se la differenza tra la somma dei VIR e la somma delle RAB risultasse negativa."</p> <p>Dal tenore della norma e da detto chiarimento pare evincersi che il valore del Delta (VIR-RAB) deve essere calcolato come differenza della somma dei VIR e della somma delle RAB in tutti gli impianti e tale differenza deve essere posta pari a zero se negativa a livello di Ambito.</p>		
	<p><b>Q153.</b> Facendo riferimento al Quesito 055, ed in particolare al punto 7.1, si chiede conferma che per i Comuni con particolari condizioni di disagio elencati al criterio A4 del</p>	<p><b>R153.</b> Il valore di riferimento per i Comuni di cui al punto A4 dei metri di rete che la concessionaria si impegna a realizzare di estensioni successive non previste nel piano di sviluppo è pari a 20 metri.</p>

	disciplinare di gara il Valore di Riferimento sia da considerarsi pari a 20 metri.	
	<b>Q154.</b> Facendo riferimento al Quesito Q61b si chiede di specificare quale sia il valore Noff nel caso in cui in una Cabina Re.Mi. già dotata di impianto di odorizzazione si preveda l'inserimento di un secondo sistema ad iniezione.	<b>Q154.</b> Il valore Noff nell'esempio riportato sarà pari a 1
	<b>Q155.</b> Con riferimento al criterio B1 del disciplinare di gara "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa" e specificatamente al punto 5 "numero annuo di misure del grado di odorizzazione di gas, che risultano conformi, per migliaio di clienti finali", si richiede se per l'ottenimento del massimo punteggio nel parametro considerato debba essere indicata nell'offerta l'espressione 3 x LO,OD, con LO,OD come definito dal disciplinare di gara, ovvero se debba essere specificato il valore puntuale del numero annuo di misure offerto calcolato tenendo conto dei clienti per impianto all'anno t-1, con riferimento alla data di pubblicazione del Bando.	<b>R155.</b> Il valore che darà il massimo punteggio sarà, come da Disciplinare, il valore triplo rispetto a LO, OD.
	<b>Q157.</b> Con riferimento al Comune di Agordo, fornendo la Stazione Appaltante il parametro CMS 1 = 50 pdr/km, è da intendersi che è lasciato al concorrente l'individuazione degli interventi di estensione rete che rispettano tale parametro nel Comune di Agordo? Se sì, come si pensa debba essere intesa la declinazione dei punteggi di cui al punto 3 della tabella 2 del Disciplinare. Esemplificando, nel caso vi fossero due concorrenti, è avvantaggiato in termini di punteggio il concorrente che dovesse individuare l'esistenza di un numero maggiore di interventi che rispettino il parametro CMS? Oppure il maggior numero di interventi potrebbe incidere solamente sul punteggio di cui al punto 7 della medesima tabella 2 in relazione ai metri di rete complessivi?	<b>R157.</b> Per il Comune di Agordo non ci sono interventi indicati nel Documento Guida che rispettano la CMS indicata (in coerenza con le osservazioni dell'AEEGSI), in quanto l'unico intervento segnalato dall'Ente locale, riportato al punto 2.2, non la rispetta. Si rimanda alla risposta al quesito 73 per l'interpretazione della tabella 2 del Disciplinare.
	<b>Q158.</b> Con riferimento al Comune di Agordo, la Stazione Appaltante, non esplicitando un parametro fisico all'indice CMS 2, sembra intenda lasciare ai concorrenti l'elaborazione progettuale senza porre limitazioni economiche specifiche. Tuttavia, in precedenza è scritto che ... Tali progetti seguono quanto indicato alle Linee Guida in quanto rispettano le Condizioni Minime di Sviluppo ivi indicate ed hanno superato l'analisi costi-benefici, sono da considerarsi pertanto come la base su cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo delle reti. Si chiede la corretta interpretazione dell'argomento? Inoltre si chiede di avere copia della citata "analisi costi-benefici" che verosimilmente potrebbe fornire utili indicazioni alla predisposizione dell'offerta.	<b>R158.</b> La CMS 2, al punto 2.1.1., è individuata come sostituzione dei misuratori indicati con modelli conformi alla Delibera 631/13. Per la messa a disposizione dei concorrenti dell'analisi costi benefici effettuata, si rimanda alla risposta 121.

	<p><b>Q160.</b> In calce alla sezione dedicata al Comune di Agordo, così come in tutte le altre sezioni dedicate agli altri territori comunali, la Stazione Appaltante scrive due raccomandazioni (ultimi due punti) che a chi scrive parrebbero di buon senso. Si chiedono chiarimenti, viceversa, in merito all'interpretazione che la Stazione Appaltante vuole fornire ai concorrenti. Relativamente all'ultima raccomandazione fra le due, ossia: raccomanda che l'identificazione delle priorità negli interventi sia effettuata nel rispetto e tramite l'ausilio delle norme tecniche attuali: si chiede una esemplificazione.</p>	<p><b>R160.</b> Non avendo inteso assegnare priorità tra gli interventi, la Stazione Appaltante ha inteso, pur lasciando la libertà di scelta ai concorrenti, ricordare il rispetto delle norme tecniche, formulando tale raccomandazione a livello generale.</p>
	<p><b>Q161.</b> Con riferimento alla metanizzazione del comune di Chies d'Alpago, presente nel piano industriale e ove è presente un gestore (Beyfin S.p.a.) del servizio di distribuzione del gas GPL, si richiede se la Stazione Appaltante ha disponibilità o è a conoscenza de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il contratto di concessione (o equivalente) che regola il rapporto contrattuale tra il comune di Chies d'Alpago e il gestore GPL;</li> <li>- la valorizzazione dei beni costituenti l'impianti di distribuzione del gas GPL;</li> <li>- il meccanismo, eventuale, come definito fra Stazione Appaltante, comune di Chies d'Alpago e gestore GPL per consentire il subentro del gestore d'ambito al gestore GPL;</li> <li>- nell'ipotesi di transazione onerosa dei beni costituenti la rete di distribuzione del gas dal gestore GPL al nuovo gestore d'ambito, come l'investimento (cioè l'acquisto) sarà riconosciuto a livello tariffario: i) a RAB, qualora il gestore GPL presenti all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico la raccolta tariffaria: ii) a VIR (Valore Residuo), in analogia a quanto previsto dalle Linee Guida; iii) altra metodologia prevista dalla Stazione Appaltante;</li> <li>- ogni altra informazione che la Stazione Appaltante ritiene di poter dare sull'argomento considerato che, da un lato la metanizzazione fa parte del Piano Industriale e dall'altro vi è una infrastruttura potenzialmente idonea a svolgere il servizio di distribuzione del gas naturale il cui utilizzo potrebbe verosimilmente limitare gli esborsi economici e ridurre la tariffa di distribuzione.</li> </ul>	<p><b>R161.</b> Si rimanda al quesito 78.</p>

	<p><b>Q167.</b> In considerazione delle risposte che codesta spettabile Stazione Appaltante ha già fornito, ed in particolare della volontà di fornire copia delle schede tariffarie ed altre informazioni inerenti VRT e RAB (R10, R11 e R12), richieste con i quesiti Q10, Q11 e Q12, che dovrebbero contribuire a chiarire alcuni aspetti relativi a tematiche di natura tariffaria, si chiede di specificare a quali tipologie di cespiti si riferiscono i contributi riportati nel prospetto "Valori della stratificazione dei contributi pubblici e privati aggiornati alla data di riferimento".</p>	<p><b>R167.</b> Si rimanda al Q51.b.</p>
	<p><b>Q168.</b> Nella risposta R20 ai quesiti, riferita alla correttezza dei dati indicati nell'allegato B al Bando di Gara in relazione alla differenza DELTA (VIR-RAB), la Stazione Appaltante ha definito come "interpretati correttamente" i dati riportati in una tabella (tabella 1 allegata al quesito Q20). In particolare, nella medesima tabella, nella colonna DELTA VIR-RAB, si nota che, nel caso di valori VIR inferiori a quelli RAB, viene riportato un valore nullo, anziché un valore negativo. Ciò porta alla determinazione di un DELTA VIR-RAB, riportato nell'ultima riga della tabella, pari a € 29.324.354. L'art. 13 del Decreto Ministeriale 226/11 specifica che lo sconto tariffario deve essere determinato prendendo in considerazione la "<i>... differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all'ambito ...</i>" e che "<i>tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza è negativa</i>". Anche un chiarimento pubblicato dall' AEEGSI nel marzo 2015, che codesta Stazione Appaltante ha riportato integralmente nella risposta al quesito Q37, afferma che "<i>Ai fini della determinazione dello sconto massimo a livello di ambito il termine di cui alla lettera a) [DELTA VIR-RAB riferito all'insieme degli impianti] ha valore zero se la differenza tra la somma dei VIR e la somma delle RAB risultasse negativa</i>". Dato che la "differenza" a cui si fa riferimento è quella tra i valori complessivi, si chiede di specificare se il DELTA VIR-RAB da considerare per la formulazione dell'offerta economica, punto A1 del Disciplinare di Gara, debba essere quello riportato nell'ultima riga della citata tabella, o se debba essere calcolato sottraendo il valore complessivo delle RAB dal valore complessivo dei VIR, arrivando così ad essere pari a € 27.016.203.</p>	<p><b>R168.</b> Si rimanda al Q152 ed alla revisione del Q20.</p>
	<p><b>Q169.</b> Riguardo alla risposta al quesito Q9, si ribadisce la necessità di conoscere - oltre che la descrizione della metodologia di valutazione adottata per l'aggiornamento dei valori di rimborso al 31 dicembre 2017 - anche l'importo degli investimenti e delle dismissioni considerate, con un dettaglio per anno, tipologia di cespiti e località. Queste informazioni</p>	<p><b>R169.</b> La Documentazione di gara è stata integrata con il dettaglio delle movimentazioni patrimoniali effettive degli anni 2014, 2015, 2016 comunicate dai gestori, alla base del calcolo effettuato e descritto nella risposta al quesito Q9.</p>

	<p>sono infatti indispensabili per stimare correttamente i ricavi tariffari collegati agli investimenti anzidetti (evoluzione dell'entità del capitale investito, remunerazione e ammortamenti annui - si vedano i quesiti n. 12 e 14 della nostra comunicazione del 23 febbraio 2017).</p>	
	<p><b>Q170.</b> Prendendo atto che la Stazione Appaltante metterà a disposizione le schede tariffarie in formato elettronico, si manifesta la necessità di poter disporre dei dati suddivisi per soggetto proprietario (comuni di Arsiè e Feltre), ancorché non concordati tra le parti. Tale informazione pare infatti indispensabile per stimare le grandezze tariffarie collegate al capitale investito tariffario di proprietà degli enti locali e quindi gli importi ad essi dovuti ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del DM 226/2011.</p>	<p><b>R170.</b> In relazione a quanto già indicato nell'Allegato B al Bando di Gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il Comune di Arsiè a seguito del tavolo tecnico di confronto tra gestore e Comune sono stati condivisi in tabella 18 valori economici della proprietà dell'Ente che al momento non risultano nelle dichiarazioni tariffarie del gestore ad AEEGSI, che verranno per completezza riportati nella revisione pubblicata del bando di gara, e non erano presenti nella prima emissione in quanto non comunicati – tuttora - ad AEEGSI;</li> <li>- per il Comune di Feltre, in Allegato B sono già presenti i valori stimati dall'Ente relativamente ai cespiti di proprietà dello stesso, non condivisi in quanto il Comune è in disaccordo con il gestore uscente; non sono in possesso della Scrivente altre informazioni.</li> </ul>
	<p><b>Q171.</b> Ai fini della corretta modellazione del Piano Industriale e della conseguente corretta verifica delle condizioni di anomalia delle offerte presentate dai concorrenti, si ritiene particolarmente urgente che venga data risposta ai quesiti n. 2, 5 e 18 della nostra comunicazione del 23 febbraio u.s., che si riportano nel seguito e che, nella sostanza, sono finalizzati a stabilire una coerenza tra tasso interno di rendimento sull'investimento calcolato allo scopo di verificare l'anomalia dell'offerta e valori monetari di riferimento dei flussi di cassa prospettici rappresentati nel Piano. Tassi interni di rendimento espressi in termini reali dovrebbero – dal nostro punto di vista - fare riferimento a valori monetari costanti, mentre tassi interni di rendimento nominali dovrebbero viceversa fare riferimento a valori monetari correnti.</p> <p>Quesito 5 della _ns. del 23 febbraio 20:1.7:  "Dato che il TIR dell'operazione sarà calcolato in termini reali a partire dai flussi di cassa operativi dello schema B1 proposto, si ritiene che il Piano Industriale debba essere redatto in modo tale che le grandezze economico finanziarie siano espresse in termini reali, ossia a valori costanti riferiti ad una determinata data e non a valori correnti? E' corretta questa interpretazione? In caso di risposta affermativa, quale è la data di riferimento che si deve considerare?"</p>	<p><b>R171.</b> Le risposte ai quesiti richiamati sono state pubblicate.</p>

	<p>Quesito 6 della ns, del 23 febbraio 2017:          "Nel caso in cui il Piano debba essere redatto a valori monetari costanti, siccome gli ammortamenti fiscalmente deducibili hanno un impatto sulla determinazione dei flussi di cassa in periodi successivi rispetto al periodo in cui vengono realizzati gli investimenti a cui si riferiscono, tali ammortamenti debbono essere deflazionati? In tal caso, quali sono i coefficienti di deflazione da utilizzare per ciascun anno di Piano?"</p> <p>Quesito 18 della ns. del 23 febbraio 2017:          "Dato che l'ammontare dello sconto tariffario non è soggetto a rivalutazione monetaria e dovendosi rappresentare il valore dello stesso a moneta costante, si chiede se il valore annuo calcolato debba essere deflazionato. In tal caso, quali sono i coefficienti di deflazione da utilizzare per ciascun anno di Piano?"</p>	
	<p><b>Q172.</b> In merito alla risposta al quesito Q42, si precisa che la nostra richiesta era in realtà rivolta ad ottenere indicazioni circa "i valori dei contributi unitari futuri dei titoli di efficienza" (: Euro per titolo di efficienza differenziato per anno di consegna) che dovranno essere utilizzati per valorizzare quanto spetta ai Comuni in base al punto A6 dell'offerta economica. Data la volatilità dei prezzi attuali dei titoli di efficienza (e dei contributi riconosciuti dall' AEEGSI) presumibile, infatti, che i concorrenti possano sostenere e formulare delle ipotesi molto differenti al proposito, con la conseguenza di rendere i Piani Industriali poco confrontabili tra loro. Per tale ragione si riterrebbe opportuno, in un'ottica di standardizzazione dei Piani e di confrontabilità delle offerte, che i prezzi (e contributi) suddetti siano convenzionalmente stabiliti dalla Stazione Appaltante e recepiti dai concorrenti nella elaborazione dei loro Piani.</p>	<p><b>R172.</b> Al momento, con la delibera DMEG/EFR/11/2016, l'AEEGSI ha definito:          "In applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/eel, il contributo tariffario preventivo in materia di titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2016 è pari a 118,37 €/TEE."          Nella sola ottica di standardizzare i piani, si consideri il valore sopra indicato di 118,37 €/Tee, fermo restando, nei dodici anni di durata della concessione, quanto previsto dalla normativa e dal Disciplinare di Gara in merito alla definizione anno per anno del valore degli stessi.</p>
	<p><b>Q173.</b> Si segnala che non è stata fornita risposta al quesito n. 21 della nostra del 23 febbraio u.s. e che qui di seguito si riporta:          "Non è chiaro per quanti anni il concessionario abbia l'obbligo di produrre (e quindi consegnare al GSE) i TEE aggiuntivi, in particolare, se il primo anno d'obbligo è il terzo della concessione allora qual è l'ultimo anno d'obbligo?"          In particolare, se il primo anno d'obbligo è il terzo della concessione, all'ora l'ultimo anno d'obbligo è l'ultimo della concessione o il secondo successivo al termine della concessione? Nel primo caso, l'obbligo sarebbe riferito ad un periodo di 10 anni, nel secondo caso sarebbe invece riferito ad un periodo di 12 anni, di cui due successivi allo scadere della concessione.</p>	<p><b>R173.</b> Le risposte ai quesiti richiamati sono state pubblicate.</p>



	<p><b>Q174.</b> Si segnala che non è stata fornita risposta al quesito n. 15 della nostra del 23 febbraio u.s. e che qui di seguito si riporta:</p> <p>"L'allegato B al disciplinare di gara (Schema di piano industriale - istruzioni per la redazione) richiede di considerare come investimento immateriale la quota parte del rimborso corrisposto ai gestori uscenti eccedente rispetto al valore del capitale investito netto tariffario:</p> <p><i>"Investimenti immateriali {H2}. Deve essere riportato il valore degli investimenti immateriali, ivi compresi gli investimenti funzionali all'acquisizione della concessione, che sono costituite dalle seguenti voci:</i></p> <p><i>- La differenza fra i valori di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni valutate in base alla regolazione tariffaria. I valori di rimborso sono valutati nel primo periodo in base all'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e all'articolo 5 del regolamento criteri di gara e sulla valutazione dell'offerta e, a regime, in base all'articolo 6 del suddetto decreto".</i></p> <p>Alla luce della regolazione tariffaria attuale che, per il gestore entrante diverso dall'uscente, prevede il riconoscimento del rimborso corrisposto al gestore uscente quale capitale investito tariffario iniziale remunerato (si veda articolo 21 della RTDG 2014-2019, Allegato A della Deliberazione AEEGSI 775/2016/R/gas), la rappresentazione suggerita non pare compatibile con i principi contabili.</p> <p>Si chiede se, in alternativa, non sarebbe preferibile considerare l'intero valore di rimborso come investimento materiale, in quanto implica l'acquisizione della proprietà dei relativi impianti.</p> <p>Anche qualora dovesse confermarsi il mantenimento dell'impostazione descritta, posto che la differenza tra valori di rimborso e valori tariffari sarebbe da considerarsi come investimento in immobilizzazioni immateriali, si chiede quale voce dello schema dovrebbe invece accogliere l'importo della quota parte del valore di rimborso corrispondente al valore del capitale investito tariffario originario dell'impianto acquisito. La nota descrittiva sull'elaborazione del piano industriale, infatti, non fa cenno a tale valore, anche se questo, con tutta evidenza, rappresenta un investimento per il concorrente".</p>	<p><b>R174.</b> Le risposte ai quesiti richiamati sono state pubblicate.</p>
	<p><b>Q178.</b> Considerato che l'Allegato B al Bando di Gara prevede per il Comune di Vigo di Cadore un tasso di crescita annua del 69,4%, da utilizzare nel piano industriale quale previsione del numero di punti di riconsegna attivi sulla rete esistente e che applicando tale tasso in maniera progressiva ai PdR attivi al 31/12/2015 comunicati dalla Stazione</p>	<p><b>R178.</b> Si rimanda al Q49</p>

	<p>Appaltante, si otterrebbe un numero di PdR a fine piano superiore ai PdR totali di tutto l'ATEM di Belluno, si chiede di indicare il tasso di crescita annua corretto da considerare per il Comune di Vigo di Cadore.</p>	
	<p><b>Q179.</b> Considerato che nel Documento Guida sono indicati i dati numerici (tabelle) con gli interventi di estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del comune e con il periodo di affidamento e che per i comuni di Agordo, Arsiè, Borca di Cadore, Farra d'Alpago, Longarone, Lorenzago di Cadore, Mel, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Santa Giustina e Trichiana non sono indicati negli stralci planimetrici o che in taluni casi sono poco chiari i tratti di rete da realizzare, si chiede nuovamente di fornire per i comuni di Agordo, Arsiè, Borca di Cadore, Farra d'Alpago, Longarone, Lorenzago di Cadore, Mel, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Santa Giustina e Trichiana adeguato stralcio planimetrico con evidenza dei tratti di rete da realizzare compatibili con il dato numerico evidenziato nelle tabelle che identificano l'intervento per ogni singolo comune. In assenza di tali informazioni saremo costretti a procedere autonomamente alla scelta dei tracciati, nel rispetto delle lunghezze di rete e dei PdR potenziali previsti comunicati nel Documento Guida, senza che ciò possa inficiare il punteggio previsto nei criteri di aggiudicazione relativi al progetto tecnico.</p>	<p><b>R179.</b> Si rimanda alle risposte ai quesiti Q88 e Q89.</p>
	<p><b>Q180.</b> Considerato che nel Documento Guida sono indicati i dati numerici (tabelle) con gli interventi di estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del comune e con il periodo di affidamento e che per l'estensione della rete alla Frazione Provagna nel comune di Longarone, la quantità di rete a media pressione richiesta (12.000 m) sembrerebbe eccessiva rispetto a quella ipotizzabile collegando la Frazione Provagna in derivazione dalle reti di media pressione dell'abitato di Faé o, in alternativa, dalla Frazione Dogna in progetto, si chiede conferma sulla correttezza della lunghezza indicata nel Documento Guida per l'estensione della rete in media pressione. In assenza di tale informazione saremo costretti a procedere autonomamente alla rimodulazione della lunghezza di rete prevista nel documento Guida congruente con la realtà territoriale e l'urbanistica dei tracciati, nel rispetto dei PdR potenziali previsti dal Documento Guida, senza che ciò possa inficiare il punteggio previsto nei criteri di aggiudicazione relativi al del progetto tecnico.</p>	<p><b>R180.</b> Il Documento Guida è stato aggiornato con le informazioni revisionate.</p>
	<p><b>Q181.</b> Si chiede conferma che nel caso di presentazione di un progetto equivalente a progetto esecutivo la relazione che contenga computo metrico estimativo e quadro economico</p>	<p><b>R181.</b> Si rimanda al Q101</p>

	completo di oneri per la sicurezza e importo complessivo degli interventi vada inserito nell'offerta economica e non nel Piano di sviluppo degli impianti (rif. Lettera C del Disciplinare di gara), essendo il computo metrico estimativo e l'importo complessivo degli interventi elementi idonei ad anticipare il giudizio sull'offerta economica dell'offerente.	
REVISIONE RISPOSTA QUESITO 20	<b>Q20</b> - Si chiede di confermare la corretta interpretazione dei dati indicati nell'Allegato B al Bando di Gara in relazione alla differenza DELTA (VIR-RAB) e calcolato come riportato nella tabella n.1.	<b>R20rev1</b> – I valori di DELTA (VIR-RAB) sono stati interpretati correttamente in relazione ad ogni Comune. Per quanto inerente la differenza VIR/RAB complessiva da considerare, si rimanda al quesito 152.
REVISIONE RISPOSTA QUESITO 27	<b>Q27</b> . Come noto, l' AEEGSI è orientata ad introdurre una metodologia di valutazione degli investimenti ai fini tariffari basata su "costi standard", ad oggi non conosciuti (l' AEEGSI prevede di adottare il provvedimento tariffario relativo nel mese di ottobre 2017). Ai fini delle simulazioni del Piano Industriale, è corretto assumere che le valutazioni tariffarie degli investimenti riconosciuti coincidano con il loro costo effettivo di realizzazione?	<b>R27rev1</b> . Il chiarimento pubblicato dall'AEEGSI nel proprio sito internet nell'ambito dei "Chiarimenti in relazione a quesiti formulati dalle associazioni delle imprese distributrici con riferimento al Piano industriale" del 25.03.2015 dal titolo " <b>4) Ai fini della produzione del piano industriale di cui al decreto n. 226/11, a quali assunzioni si deve fare riferimento per i parametri e i meccanismi regolatori non definiti al momento della formulazione dell'offerta di gara?</b> " non prende in esame tale fattispecie (in quanto successiva). Ciò premesso, si riportano di seguito le considerazioni della Stazione Appaltante al riguardo. Nella nota illustrativa di cui all'art. 15 comma 8 DM 226/2011, è previsto che l'offerente indichi, fra l'altro: a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi; d. gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'articolo 9, comma 8, ed il loro piano di ammortamento. Nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono essere giustificati; Tale nota, insieme al piano industriale previsionale (per gli anni di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare di gara tipo), sarà tenuta in considerazione al solo fine della giustificazione delle condizioni offerte e della verifica della sostenibilità economica degli investimenti proposti e delle condizioni offerte e, quindi, dell'identificazione di offerte anomale. Sulla base di quanto sopra, al fine della valutazione dei ricavi, stante l'attuale sistema regolatorio, appare corretta l'assunzione di cui al quesito posto. Si precisa inoltre che ai fini della redazione del piano industriale e della relativa nota il costo effettivo di realizzazione sia da calcolarsi con il prezzario fornito dalla

		stazione appaltante di cui all'allegato c al disciplinare di gara.
REVISIONE RISPOSTA QUESITO 42	<b>Q42.</b> A quale contributo tariffario bisogna valorizzare i TEE nel business plan?	<p><b>R42rev1.</b> Ai titoli è riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 4, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ad oggi pari ad una percentuale del 100% a seguito della pubblicazione in gazzetta del D.M. 11 gennaio 2017 in materia di certificati bianchi.</p> <p>In coerenza con quanto specificato nello "<i>Schema di Piano Industriale – Istruzioni per la redazione</i>" allegato al Disciplinare di gara, gli eventuali investimenti per interventi di efficienza energetica addizionali rispetto agli obblighi del distributore, offerti in sede di gara, dovranno essere compresi nella voce investimenti immateriali (H2), con allegata una nota giustificativa che evidenzia i titoli di efficienza energetica addizionali annualmente previsti in base al punto A6 dell'offerta economica.</p>